

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2658

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTIOLI, PIZZINATO, BOLOGNESI, SCALIA

Norme per il riordino del sistema di prevenzione
in materia ambientale

Presentata il 12 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce non solamente come risposta al risultato del *referendum* del 18-19 aprile, che ha sottratto parte delle competenze ambientali alle USL, ma dalla osservazione della condizione diseguale di tutela ambientale e del lavoro e, più in generale dallo stato complessivo dei servizi e dei presidi di prevenzione a livello nazionale e dalla carenza di coordinamento nazionale e regionale della pubblica amministrazione in questa complessa materia.

Il problema non è certamente nuovo. Se si fosse data attuazione nella scorsa legislatura alle unanimi conclusioni della Commissione affari sociali della Camera (presidenza onorevole Bogi) sullo stato dei servizi e dei presidi di prevenzione in

Italia e della Commissione lavoro del Senato (presidenza onorevole Lama) sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, probabilmente non ci troveremmo oggi in questa situazione di vuoto istituzionale, in un quadro di scarsità complessiva di risorse umane e finanziarie dedicate al sistema pubblico di prevenzione.

La necessità di superare tali carenze e di potenziare il sistema pubblico di prevenzione ambientale è da molti anni oggetto di iniziative e di proposte di merito realizzate da molti soggetti sociali ed, in particolare, della Associazione ambiente e lavoro, dalla Società nazionale operatori della prevenzione (SNOP) e dalle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI)-Anni Verdi, che hanno promosso la definizione e la presentazione della presente proposta di legge.

Il voto referendario del 18 aprile abolendo di fatto ben tre ministeri, ha dimostrato, inoltre, come la volontà popolare esiga con urgenza un'ampia e radicale riforma dell'assetto della pubblica amministrazione.

Proposte coerenti sono quindi quelle che tendono ad una organizzazione dello Stato che si riservi solo alcune specifiche competenze relative al potere legislativo, di coordinamento e di indirizzo nelle materie di interesse generale, e che garantisca che tutti gli altri compiti di amministrazione attiva possano essere efficacemente esercitati in autonomia e con piena competenza dalle regioni e dal sistema delle autonomie locali.

Oltre al risultato referendario altri sono gli elementi dello scenario di cui tenere conto:

la necessità di una forte *authority* scientifica in sede nazionale: l'Agenzia nazionale per l'ambiente e la prevenzione primaria collettiva (ANAP);

la necessità del potenziamento della rete dei servizi di prevenzione ed in particolare nelle aree del centro-sud;

l'esigenza di una radicale riorganizzazione degli istituti scientifici nazionali (ISS-ISPEL-ENEA) a partire anche da un censimento delle risorse professionali e strumentali;

la necessità di coordinamento sia a livello ministeriale che regionale, delle competenze dei Ministeri della sanità e dell'ambiente e, per alcuni aspetti, anche tra i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

il prossimo recepimento delle direttive comunitarie in campo ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro e più in generale il processo di armonizzazione delle legislazioni internazionali in materia, cambierà lo scenario di riferimento promuovendo percorsi e processi di autovalutazione ed autocertificazione in campo sia impiantistico che ambientale (si pensi

alle iniziative Eco-Audit e Eco-Label), qualificando gli interventi della pubblica amministrazione, liberata finalmente da compiti ripetitivi.

Per queste ragioni crediamo sia indispensabile avanzare una proposta di legge che equilibri le risorse tra agenzie regionali per la prevenzione ed i servizi e i presidi territoriali riorganizzati nei dipartimenti di prevenzione; si tratta di una proposta che non si limita a dare — come altre già presentate — solamente più risorse per creare una struttura centrale, ma che anche razionalizzando le competenze professionali e strumentali dei vari enti ed istituti centrali, disegni a livello regionale e territoriale, un sistema, coerente con l'unitarietà dell'approccio della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, per rendere compatibile la salute degli esseri viventi e l'ambiente in cui vivono.

L'unitarietà tra ambiente e salute e una forte autonomia del sistema pubblico di prevenzione sono i due cardini della proposta di legge, che confermano, pur con tutti i limiti dovuti ad una diseguale applicazione, l'esperienza italiana nata intorno alla legge di riforma sanitaria del 1978.

Crediamo che ciò che vada salvaguardato sia soprattutto l'unitarietà nell'approccio ai problemi della salute del territorio e dei suoi abitanti, con una visione razionale che non duplichi competenze, ruoli e sistemi e che non sia fonte per i cittadini, le imprese ed i lavoratori di sovrapposizioni, inefficienze, conflitti di competenza e sprechi.

In conclusione la vicenda del *referendum* deve essere colta come occasione per rilanciare, potenziare e riorganizzare le attività di prevenzione ad ogni livello, evitando ogni possibile vuoto di attività che porterebbe solo ad un aumento dei rischi e dei danni per la salute e per l'ambiente e ad una sfiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMBIENTE E LA PREVENZIONE
PRIMARIA COLLETTIVA

ART. 1.

(Obiettivi).

1. La presente legge ha l'obiettivo di riorganizzare le strutture di tipo tecnico-scientifico e gestionale esistenti al fine di proteggere, conservare e restaurare gli equilibri ecologici e di prevenire, rimuovere e controllare i fattori di rischio per l'ambiente e la salute dei cittadini e dei lavoratori.

2. In applicazione del comma 1, nella materia di cui alla presente legge spettano allo Stato le competenze di carattere principalmente tecnico e scientifico, ed alle regioni le competenze di carattere gestionale.

ART. 2.

(Istituzione dell'ANAP).

1. È istituita l'Agenzia nazionale per l'ambiente e la prevenzione primaria collettiva (ANAP).

2. L'ANAP è organismo con competenze tecnico-scientifiche dotato di autonomia contabile, amministrativa e gestionale, sottoposto alle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. L'ANAP si articola in due o più dipartimenti. Entro trenta giorni dalla data dell'adozione dello statuto dell'ANAP, ai sensi dell'articolo 4, sono istituiti il dipartimento per l'ambiente e l'ecologia e il dipartimento per la prevenzione primaria collettiva, di cui rispettivamente, ai successivi capi II e III.

4. L'utilizzo del personale, delle strutture e delle risorse necessari, è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta:

a) del Ministro dell'ambiente per il personale, le strutture e le risorse attualmente impiegati presso il Ministero dell'ambiente;

b) del Ministro della sanità per il personale, le strutture e le risorse dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

c) del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato per il personale, le strutture e le risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

d) del Ministro della marina mercantile per il personale, le strutture e le risorse dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);

e) del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il personale, le strutture e le risorse del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

f) del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per il personale, le strutture e le risorse degli istituti scientifici ad esso collegati;

g) delle Ferrovie dello Stato Spa per il personale, le strutture e le risorse dell'Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato;

h) del comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per il personale, le strutture e le risorse del Servizio geologico nazionale di cui al comma 2 dell'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989;

i) del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per il personale, le strutture e le risorse dell'Ispettorato medico centrale del lavoro.

ART. 3.

(Compiti dell'ANAP).

1. L'ANAP promuove, indirizza e coordina le attività scientifiche, normative, informative ed organizzative di competenza dello Stato in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1 e garantisce assistenza alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per quanto di loro competenza in relazione agli obiettivi di cui al citato articolo 1.

ART. 4.

(Ordinamento dell'ANAP).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANAP. Lo statuto è modificato con la medesima procedura.

2. Sono organi dell'ANAP:

a) il consiglio di amministrazione, composto da nove membri, aventi comprovata competenza tecnica e scientifica ed esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, quattro dei quali designati dal Ministro dell'ambiente, quattro designati dal Ministro della sanità e uno designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, che ha la rappresentanza legale dell'ente e dura in carica tre anni. I consiglieri sono nominati per un triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Possono essere confermati per un secondo triennio solo quattro membri su nove;

b) il direttore generale, scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica e manageriale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il direttore generale dura in carica quattro anni ed è confermabile una sola volta.

Tale incarico è incompatibile con altre attività;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro.

3. Gli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

4. I Ministri dell'ambiente e della sanità presentano per l'approvazione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) programmi triennali di attività. Il consiglio di amministrazione adotta ogni anno il piano di lavoro, nel quadro dei programmi triennali di attività. Il piano di lavoro può essere adeguato con la medesima procedura.

5. L'ANAP è soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto applicabili. L'Avvocatura dello Stato svolge nei confronti dell'ANAP le funzioni di cui al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

6. La dotazione organica complessiva dell'ANAP, stabilita in almeno centocinquanta unità, oltre al personale proveniente da enti ed istituti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nonché lo stato giuridico ed economico del personale, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ANAP, entro trenta giorni dal suo insediamento.

CAPO II.

DIPARTIMENTO PER L'AMBIENTE
E L'ECOLOGIA DELL'ANAP

ART. 5.

*(Istituzione del dipartimento
per l'ambiente e l'ecologia).*

1. Entro il termine di cui all'articolo 2, comma 3, il consiglio di amministrazione dell'ANAP istituisce il dipartimento per l'ambiente e l'ecologia di cui all'articolo 2, comma 3.

ART. 6.

*(Compiti del dipartimento
per l'ambiente e l'ecologia).*

1. Il dipartimento per l'ambiente e l'ecologia:

a) formula proposte e rende pareri agli organi competenti con riferimento alla normativa tecnica, agli *standard*, ai parametri e alle metodologie, nonché agli altri eventuali fattori utili per il rilevamento dello stato dell'ambiente, per la misurazione dei fenomeni di inquinamento e per la verifica dell'efficacia di leggi e normative in campo ambientale;

b) svolge funzioni di assistenza tecnica e scientifica alle regioni, alle province ed ai comuni, nonché alle agenzie regionali ed ai dipartimenti territoriali di cui al capo IV per la programmazione delle attività di prevenzione e tutela ambientale e per i relativi controlli;

c) coadiuva tutti i soggetti pubblici interessati all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno ambientale;

d) svolge o promuove le attività conoscitive e di informazione secondo quanto specificato all'articolo 7;

e) realizza le iniziative finanziate con le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 28 agosto

1989, n. 305, relativamente al sistema informativo unico di competenza dei servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, modificato dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 253;

f) promuove nei confronti delle università e degli istituti di ricerca e delle imprese la ricerca ambientale di base e la ricerca finalizzata alla miglior protezione ambientale;

g) promuove lo sviluppo e la diffusione di tecnologie, di processi e di prodotti ecologicamente compatibili;

h) formula proposte e rende pareri agli organi competenti con riferimento alle metodologie degli studi di valutazione di impatto ambientale (VIA);

i) concorre alle attività di formazione, studio, ricerca e sviluppo, promozione e diffusione delle informazioni, in ordine agli aspetti scientifici e tecnologici relativi alla protezione ambientale;

l) promuove ed organizza, in accordo con le agenzie regionali e con i dipartimenti territoriali di cui al capo IV, corsi di aggiornamento e di addestramento tecnico e scientifico per il personale addetto a servizi di tutela ambientale delle amministrazioni pubbliche;

m) coopera con l'Agenzia europea per l'ambiente e con gli organismi internazionali aventi fini analoghi;

n) contribuisce alla stesura dei testi di recepimento ed armonizzazione delle direttive delle Comunità europee in campo ambientale.

ART. 7.

*(Attività conoscitive
e di informazione al pubblico).*

1. L'attività conoscitiva dello stato dell'ambiente si realizza mediante la raccolta, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione di dati, l'accertamento, la promozione di sperimentazioni, ricerche e

studi sull'ambiente fisico e le sue componenti biotiche ed abiotiche, la formazione e l'aggiornamento delle carte ambientali, nonché mediante la collaborazione con i servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, ai fini dell'attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria. Sulla base di tali attività, il dipartimento per l'ambiente e l'ecologia dell'Anap elabora la relazione sullo stato dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. L'attività conoscitiva, svolta secondo criteri, metodi e *standard* utilizzati in campo internazionale, è altresì preordinata alla formazione delle statistiche ambientali. A tal fine il dipartimento per l'ambiente e l'ecologia riferisce al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le forme ed i modi del necessario coordinamento, assicurando la coerenza con le metodologie e gli obiettivi adottati da parte dell'Agenzia europea per l'ambiente e dell'Ufficio statistico della Comunità europea (Eurostat).

3. L'informazione statistica ufficiale in materia ambientale è fornita al Paese ed agli organi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono assicurati il coordinamento e la collaborazione dei soggetti pubblici al fine di garantire la realizzazione di un sistema informativo unico, al quale devono essere raccordati i sistemi informativi esistenti, compresi quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il dipartimento per l'ambiente e l'ecologia assicura una efficace informazione al pubblico sullo stato dell'ambiente, promuove attività di divulgazione ed educazione in materia ambientale e fornisce assistenza sugli aspetti tecnico-scientifici delle iniziative di sensibilizzazione ambientale promosse dalle amministrazioni pubbliche competenti.

ART. 8.

*(Obblighi di informazione
in materia ambientale).*

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, nonché le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, devono trasmetterli al dipartimento per l'ambiente e l'ecologia dell'ANAP secondo le prescrizioni da questo dettate.

ART. 9.

*(Ordinamento del dipartimento
per l'ambiente e l'ecologia).*

1. Sono organi del dipartimento per l'ambiente e l'ecologia:

a) il direttore, scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del presidente del consiglio di amministrazione dell'ANAP. Il direttore dura in carica tre anni ed il suo mandato è confermabile. Tale incarico è incompatibile con lo svolgimento di altre attività;

b) il consiglio di gestione, composto da sette membri aventi comprovata competenza tecnica e scientifica ed esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, designati dal consiglio di amministrazione dell'ANAP.

CAPO III.

DIPARTIMENTO PER LA PREVENZIONE
PRIMARIA COLLETTIVA DELL'ANAP

ART. 10.

*(Istituzione del dipartimento per
la prevenzione primaria collettiva).*

1. Entro il termine di cui all'articolo 2, comma 3, il consiglio di amministrazione

dell'ANAP istituisce il dipartimento per la prevenzione primaria collettiva.

ART. 11.

*(Compiti del dipartimento
per la prevenzione primaria collettiva).*

1. Il dipartimento per la prevenzione primaria collettiva:

a) promuove ricerche sul legame tra rischio ambientale e occupazionale e la salute della popolazione;

b) elabora proposte e formula pareri tecnici, sentite le associazioni scientifiche interessate, per il recepimento delle direttive comunitarie nel campo di competenza;

c) formula pareri e proposte concernenti la normativa tecnica relativa a *standard*, linee guida e parametri per la rilevazione, la valutazione, la rimozione ed il controllo dei fattori e degli agenti di rischio per l'ambiente e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) redige annualmente, in collaborazione con il dipartimento per l'ambiente e l'ecologia, e con le agenzie regionali di cui al capo IV, una relazione sullo stato dell'ambiente e sullo stato di salute della popolazione in riferimento ai rischi ambientali e sanitari, compresi i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) verifica gli aspetti tecnici e scientifici negli studi di valutazione di impatto ambientale per tutti i progetti di opere di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1988, n. 377, per quanto riguarda gli aspetti di rischio legati alla salute della popolazione e più in generale degli esseri viventi;

f) contribuisce e coopera con strutture nazionali ed internazionali aventi fini analoghi;

g) promuove, anche attraverso banche dati in rete, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie sicure dal punto di vista sia

ambientale sia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di informazioni riguardanti la sicurezza e la tossicologia di sostanze, formulati e preparati nonché di informazioni riguardanti la legislazione nazionale e internazionale nei campi specifici;

h) contribuisce, in collaborazione con le agenzie regionali di cui al capo IV, alla formazione del personale dei dipartimenti territoriali di cui al medesimo capo IV;

i) svolge funzioni di assistenza tecnico-scientifica alle regioni, alle province ed ai comuni, nonché alle agenzie regionali ed ai dipartimenti territoriali di cui al capo IV, per la programmazione delle attività di tutela ambientale e di prevenzione dei fattori di nocività e di rischio per l'ambiente e per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per i relativi controlli;

l) assume le competenze e le funzioni dell'Istituto superiore di sanità in materia di prevenzione primaria collettiva e di prevenzione tecnica, nonché le competenze, le funzioni, le strutture ed il personale dell'ISPESL, soppressa ai sensi dell'articolo 12;

m) fornisce pareri al Ministro della sanità in relazione alla preparazione del Piano sanitario nazionale.

ART. 12.

(Soppressione dell'ISPESL).

1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) è soppresso.

ART. 13.

(Ordinamento del dipartimento per la prevenzione primaria collettiva).

1. Sono organi del dipartimento per la prevenzione primaria collettiva:

a) il direttore, scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica, nomi-

nato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del presidente del consiglio di amministrazione dell'ANAP. Il direttore dura in carica tre anni ed il suo mandato è confermabile. Tale incarico è incompatibile con lo svolgimento di altre attività;

b) il consiglio di gestione, composto da sette membri aventi comprovata competenza tecnica e scientifica ed esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, designati dal consiglio di amministrazione dell'Anap.

CAPO IV.

AGENZIE REGIONALI PER LA PREVENZIONE PRIMARIA COLLETTIVA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE E DIPARTIMENTI TERRITORIALI DI PREVENZIONE

ART. 14.

*(Agenzie regionali per la prevenzione
primaria collettiva e la protezione
ambientale).*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni istituiscono, con propria legge, agenzie regionali per la prevenzione primaria collettiva e la protezione ambientale, di seguito denominate « agenzie regionali ».

ART. 15.

(Obblighi delle agenzie regionali).

1. Le agenzie regionali di cui all'articolo 14 dipendono dalla regione e fanno capo ai diversi assessorati in relazione alle rispettive competenze.

2. Le agenzie regionali sono dotate di autonomia tecnica, gestionale ed amministrativa.

ART. 16.

(Compiti delle agenzie regionali).

1. La legge regionale definisce i compiti delle agenzie regionali di cui all'articolo 14 prevedendo in particolare:

a) la predisposizione di dati ambientali, sanitari ed epidemiologici, anche attraverso la creazione di un osservatorio e di banche dati permanenti, nonché di valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio della attività di programmazione da parte della giunta regionale;

b) la cooperazione con la giunta regionale, ed in particolare con gli assessorati interessati, per la promozione e la programmazione delle attività di prevenzione dei rischi ambientali e lavorativi;

c) il coordinamento dal punto di vista tecnico delle strutture organizzate nei dipartimenti territoriali di cui all'articolo 19, assicurando che esse operino sulla base delle priorità fissate dalla programmazione regionale;

d) la promozione di attività di informazione e formazione e di attività tecnico-scientifiche, con particolare riguardo alla promozione ed alla verifica degli *standard* tecnici ed operativi, degli indicatori di qualità dei servizi e dei laboratori;

e) il sostegno, in collaborazione con i dipartimenti territoriali di prevenzione di cui all'articolo 19, alla informazione pubblica sui rischi ambientali e lavorativi e sugli interventi di prevenzione, anche con l'organizzazione di banche dati in rete con i predetti dipartimenti;

f) la predisposizione, anche in collaborazione con le strutture di protezione civile, di un apposito servizio continuativo per gli interventi urgenti in relazione ad eventuali emergenze;

g) l'attivazione di rapporti di natura tecnico-scientifica con l'ANAP, con altre agenzie regionali, nonché con istituti universitari.

ART. 17.

(Ordinamento delle agenzie regionali).

1. Sono organi delle agenzie regionali costituiti secondo modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 4:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale;
- c) il direttore amministrativo.

ART. 18.

(Dotazione di risorse alle agenzie regionali).

1. Lo Stato, in sede di prima applicazione della presente legge e per quanto di competenza, assegna alle agenzie regionali le strutture ed il personale dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi di prevenzione ambientale delle unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché le strutture ed il personale delle sezioni periferiche dell'ISPESL, soppresso ai sensi dell'articolo 12.

2. Le regioni assegnano con propria legge alle agenzie regionali ulteriori dotazioni di risorse strumentali e di personale, disponibili presso gli assessorati e gli enti regionali e provinciali competenti per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

3. Al personale delle agenzie regionali e dei dipartimenti territoriali di prevenzione è riconosciuto lo stato giuridico di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e la collocazione ai fini giuridici ed economici nel comparto della sanità di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 19.

(Dipartimenti territoriali di prevenzione).

1. I presidi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono sostituiti dai dipartimenti territoriali di preven-

zione, dotati di autonomia tecnica ed operativa ed articolati almeno nei seguenti servizi:

- a) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) prevenzione ambientale;
- d) igiene degli alimenti;
- e) sanità veterinaria.

2. I dipartimenti territoriali di prevenzione sono articolazioni delle agenzie regionali per la prevenzione.

3. Ai dipartimenti territoriali di prevenzione sono trasferite le strutture e le risorse dei presidi multizonali di prevenzione, assegnate alle agenzie regionali per la prevenzione ai sensi del comma 1 dell'articolo 18. Essi organizzano i servizi autonomi di laboratorio.

ART. 20.

(Ambiti territoriali dei dipartimenti territoriali di prevenzione).

1. Le regioni definiscono gli ambiti territoriali dei dipartimenti territoriali di prevenzione, coincidenti di norma con la provincia e comunque con aree con popolazione non superiore ai 400.000 abitanti.

2. Qualora l'ambito territoriale di cui al comma 1 risulti troppo vasto, la regione individua unità operative da inserire in ambiti territoriali ridotti, dotate di opportune risorse umane e strumentali.

ART. 21.

(Ordinamento dei dipartimenti territoriali di prevenzione).

1. I dipartimenti territoriali di prevenzione fanno riferimento, per la programmazione delle proprie attività, alle agenzie regionali per la prevenzione.

2. Nell'ambito dell'autonomia gestionale dei dipartimenti territoriali di pre-

venzione la legge regionale stabilisce le modalità di raccordo della relativa attività con le amministrazioni, i servizi, l'unità sanitaria locale e le comunità locali.

ART. 22.

(Funzioni dei dipartimenti territoriali di prevenzione).

1. Ai dipartimenti territoriali di prevenzione sono assegnate le funzioni di prevenzione, controllo e vigilanza per le materie definite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Delle strutture dei dipartimenti territoriali di prevenzione possono avvalersi tutte le amministrazioni locali, secondo le modalità indicate dalla legge regionale e per i seguenti progetti ed azioni comuni:

a) la creazione di un sistema informativo unico, che deve raccogliere e aggiornare dati di base attraverso:

1) un'anagrafe delle imprese e delle altre unità commerciali;

2) una banca dei dati epidemiologici, dei dati relativi alla mortalità e alla morbidità, agli infortuni e alle malattie professionali, alle malattie infettive e a quelle degenerative nonché agli eventi sanitari riguardanti anche la popolazione animale del territorio;

3) una banca dei dati ambientali relativi alle fonti di rischio, alle emissioni civili ed industriali, agli scarichi in acque superficiali, ai rifiuti speciali, tossici e nocivi;

b) le attività di informazione ai cittadini, alle imprese, ai lavoratori, nonché alle loro organizzazioni maggiormente rappresentative;

c) la programmazione degli interventi di prevenzione e controllo, seguendo sia le indicazioni di priorità fissate dalle agenzie regionali per la prevenzione sia le indicazioni emerse dalla valutazione dei dati di cui alla lettera a) anche su richiesta degli organismi di cui al comma 2

dell'articolo 21. Gli interventi di prevenzione e di controllo dovranno riguardare almeno:

1) i comparti produttivi locali a maggiore rischio ambientale, per la sicurezza e per l'igiene del lavoro;

2) i pareri sugli strumenti urbanistici;

3) i pareri sui nuovi insediamenti abitativi, produttivi e commerciali;

4) le valutazioni di impatto ambientale (VIA), per la parte di competenza;

5) le aziende a rischio di incidente rilevante di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 21 aprile 1989;

6) gli interventi di bonifica e di riutilizzo delle aree dismesse;

7) le normative sulla sicurezza negli ambienti di vita;

8) i rischi legati al trasporto di sostanze pericolose;

d) la formazione del personale sulla base delle indicazioni dell'ANAP e delle agenzie regionali per la prevenzione;

e) le verifiche e le revisioni della qualità dei prodotti e dell'ambiente;

f) l'accesso degli utenti ai servizi locali e la trasparenza degli atti amministrativi;

g) la formazione di esperti aziendali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori sul rischio ambientale e sulla sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro.

ART. 23.

1. La legge regionale garantisce forme di collaborazione e di coordinamento tra i dipartimenti territoriali di prevenzione e le strutture dell'Ispettorato del lavoro, in relazione ai problemi dell'igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

ART. 24.

(Gestione e risorse finanziarie del sistema nazionale e regionale di prevenzione).

1. L'ANAP provvede autonomamente alla gestione delle spese per il funzionamento del sistema nazionale e regionale di prevenzione nei limiti dei fondi iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

3. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione di cui al comma 2, il quale deve comunque indicare le spese entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni.

4. L'intera gestione finanziaria è soggetta alla vigilanza della Corte dei conti. Il rendiconto della gestione finanziaria deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Le strutture del sistema nazionale e regionale di prevenzione di cui alla presente legge si avvalgono almeno del 6 per cento delle risorse finanziarie del Ministero dell'ambiente e del 6 per cento di quelle del Fondo sanitario nazionale.

6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, nonché con il 6 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale.